

**Presentazione al “*professional day*”
della proposta di riforma FNAILP in 10 punti**

Sono qui per delega dell’Arch. **Pasquale Giugliano**, presidente nazionale della **Federazione Nazionale Architetti ed Ingegneri Liberi Professionisti**, in sigla **FNAILP**, che per motivi personali non è potuto giungere personalmente al “*Professional day*”.

Vi riporto quanto mi ha pregato di comunicare :

Innanzitutto mi faccio carico di spendere qualche parola su quella che è stata l’azione mediatica della federazione, che è nata diversi anni fa attraverso un potente mezzo di comunicazione che ormai è nelle case e sui cellulari tutti gli italiani : Facebook.

Diamo qualche dato tanto per far capire le potenzialità di **FNAILP**, ad oggi, la pagina ufficiale conta circa 23.000 simpatizzanti, e le statistiche ci dicono che gli articoli pubblicati, vengono visualizzati da circa 70/80.000 persone a settimana.

Ma passiamo alle proposte, non prima però di aver fatto una doverosa premessa:

qualunque suggerimento, qualunque discorso non può prescindere dalla considerazione che le professioni intellettuali tecniche di architetto ed ingegnere SONO PROFESSIONI DI STATO, sono legate agli interessi collettivi generali e primari, alla cui soddisfazione è indirizzato il loro esercizio.

I servizi professionali tecnici per loro natura SONO SEMPRE RESI NEGLI INTERESSI PLURALI e non già solo per la committenza; sono capaci di influenzare gli scenari economici, culturali, nazionali e globali, la sicurezza, la vita e il lavoro di milioni di persone.

Una casa, una villa, un palazzo, un ufficio, un centro commerciale, un negozio, una scuola, una chiesa, una piazza, un’autostrada, un ponte, una cloaca perfino, non appartengono al solo proprietario che ha commissionato l’opera, ma rappresentano un bene ed un valore per tutte le popolazioni presenti e future. Si tratta di opere che sono o saranno sotto gli occhi del mondo, e che il mondo è costretto o sarà costretto ad osservare o a subire!

Un edificio mal progettato o una cattiva direzione dei lavori, non per incompetenza del progettista o del direttore dei lavori, ma per la mancanza di risorse economiche minime necessarie a compensare il professionista, lede gli interessi non soltanto della committenza, ma dei fruitori finali nonché di una pluralità indefinita ed innumerevole di persone.

Se è manchevole la progettazione delle strutture, può cagionare morti, feriti, può essere dispensatore di grandi costi per la comunità;

se è manchevole sotto il profilo architettonico e urbanistico, può generare contenziosi di legittimità, può danneggiare l'architettura e l'immagine di strade, di piazze pubbliche, può rovinare l'uso comune degli spazi sociali;

se è manchevole sotto il profilo della progettazione termica o acustica, può essere dissipatore di grandi quantità di energia fossile, può generare enormi quantità di Co2 nell'ambiente, può generare caratteristiche termigrometriche che compromettono la salubrità degli ambienti interni e quindi la qualità della vita dei suoi utenti; può cagionare inquinamento acustico, e in ogni caso può essere oggetto di contenziosi legali con conseguente intasamento dei tribunali e rallentamento della giustizia pubblica.

Dalle considerazioni anzi fatte, si percepisce che le funzioni svolte di professionisti del ramo tecnico si ripercuotono positivamente o negativamente sulla immagine della civiltà moderna, e i possibili danni prodotti da prestazioni insufficienti o errate sono subiti dalla intera collettività.

Detto ciò in premessa possiamo passare alle proposte da porre con urgenza all'attenzione del legislatore !

I numerosissimi dibattiti avvenuti in rete hanno portato ad individuare una rosa di questioni centrali affinché si possa rilanciare e ricostruire una professione gravemente lesa e vilipesa dai luoghi comuni e dalle affermazioni demagogico populiste di miopi personaggi della politica e stereotipati "padroni" dei talk show nazionali.

1) Come prima proposta che si considera d'imprescindibile urgenza ,vi è l'introduzione di SOGLIE DI ANOMALIA DI TARIFFA, in particolare per i lavori privati.

SI vuole far credere che le "liberalizzazioni" costituiscano attuazione del Diritto Comunitario, in realtà i governi liberisti da sinistra a destra, hanno promosso un "uso ideologico del diritto comunitario", l'Europa non chiede di liberalizzare in maniera selvaggia le professioni; la Corte di Giustizia europea con sentenza del 18 luglio 2013 ha concluso che spetta al giudice del rinvio valutare se gli effetti restrittivi della concorrenza si producono in concreto e se i criteri individuati per la fissazione della tariffa professionale e, in particolare, il criterio della dignità della professione, siano funzionali al conseguimento dell'obiettivo di garantire i beneficiari della qualità della prestazione; anche la Corte di Cassazione, più volte e da ultimo con la sentenza n. 21934 del 21 ottobre 2011, ha affermato che la normativa comunitaria, non solo non impedisce l'adozione delle tariffe minime, ma anzi ritiene che le stesse siano giustificate da ragioni d'interesse pubblico, e per la tutela del consumatore.

A parte le considerazioni riguardo il diritto, occorre fare delle considerazioni di ordine tecnico, morale, e pratico.

La prestazione professionale intellettuale non può essere considerata alla stregua di un bene di consumo materiale, nasce da presupposti totalmente differenti, è frutto di ingegno, di formazione universitaria e post universitaria, di capacità mentali, che non danno mai luogo a processi commerciali pedissequamente replicabili, o clonabili, con la conseguenza che l'onorario del professionista non può mai

assimilarsi al “pretium rei”, ovvero al prezzo di beni commerciali, e quindi non può essere oggetto di “mercanteggio”, di vendita o di svendita!

I minimi tariffari dei liberi professionisti rappresentano l'equivalente dei minimi salariali previsti nei contratti collettivi di TUTTI i lavoratori sia del privato che del pubblico impiego, rappresentano l'unico parametro di proporzionalità tra il lavoro e la retribuzione, un valore di dignità umana cui qualunque lavoratore non può rinunciare.

Il Governo Federale tedesco, non affetto come l'Italia da strabismo ideologico, e modello di eccellenza cui gli Stati europei fanno da sempre riferimento, ha da poco aggiornato le tariffe vincolanti degli ingegneri e degli architetti, dimostrando che sono uno strumento irrinunciabile per garantire la qualità delle prestazioni e tutelare gli stessi consumatori.

Devono necessariamente esistere dei parametri minimi oltre i quali la prestazione: lede la dignità del lavoratore; contravviene l'art. 36 della costituzione italiana; contravviene i disposti del codice civile art.2233; diviene sfruttamento del lavoratore (“manovalanza intellettuale”)art. 603 bis codice penale; assume alta probabilità che sia errata, insufficiente, scadente ed irrispettosa della normativa tecnica, di sicurezza, statica, termica, urbanistica, fiscale, dunque dannosa e pericolosa per la committenza e per la collettività; assuma alta probabilità che nasconda mancata o parziale fatturazione ed evasione fiscale.

Stabilito quindi che l'Europa non vieta espressamente l'introduzione di un sistema di tariffe minime rigido che sia funzionale alla tutela dei consumatori e della collettività, e rimanda questa decisione al legislatore dei singoli paesi, considerando che la professione di architetto e di ingegnere risponda a ragioni imperative di interesse pubblico, si chiede che il Ministero emani decreto con tariffario minimo inderogabile altrimenti detto **soglie di anomalia di tariffa**.

La procedura razionalmente possibile e che garantisce il rispetto delle **soglie di anomalia di tariffa** è la seguente :

a)Il professionista in fase di contratto con il cliente redige il calcolo corretto del corrispettivo mediante software concordato ed approvato dai Consigli Nazionali degli Ordini degli ingegneri e degli architetti e dai Consigli Nazionali dei geometri e dei periti.

b) Tramette il calcolo della tariffa all'Ordine professionale; entro 10gg l'Ordine verifica e vista la parcella anche per silenzio consenso. A questo punto il professionista è in grado di formalizzare con maggiore precisione il prezzo nell'incarico professionale, che prima di allora è solo orientativo. Si stabilisce una tipologia di incarichi per i quali non esiste obbligo di visto di congruità dell'ordine e per i quali il professionista può calcolare l'onorario semplicemente basandosi sul software.

2)La seconda proposta è l'introduzione di un criterio che garantisca certezza ai pagamenti ai liberi professionisti.

Troppo spesso nonostante la sottoscrizione del contratto, i professionisti devono rincorrere il committente adendo le vie legali, con spese e subendo il rischio dell'alea di un giudizio; per rimediare a questa problematica chiediamo l'introduzione dell'obbligo di allegazione di fattura quietanzata come documento propedeutico all'istruttoria di qualunque pratica tecnica e l'obbligo di allegare fattura a saldo di tutte le prestazioni (o fideiussione bancaria a garanzia del pagamento) al deposito del collaudo amministrativo finale.

3)Il terzo punto è lo Stop degli INCARICHI diretti: e la rotazione degli incarichi pubblici di importo sotto soglia mediante scelta in elenchi distinti per specializzazioni. Con lo stesso criterio anche gli incarichi CTU devono seguire la regola della rotazione per liste di specializzazione.

Il sistema attuale favorisce la corruzione e la concussioni e lascia troppa discrezionalità di scelta nelle mani di burocrati che diventano così dispensatori di lavoro "fiduciario".

Le caratteristiche che premettono di essere iscritti agli elenchi di specialistici, devono essere meramente quelle del curriculum studiorum e degli aggiornamenti professionali. Devono essere abolite quelle norme che prevedono la partecipazione allo svolgimento di incarichi sotto soglia solo ai professionisti che avessero un curriculum di opere già svolte e che prevedono capacità economiche organizzative degli studi.

Qualunque professionista titolato in rapporto alla tipologia di incarico, deve essere messo in condizioni di partecipare anche se non ha ancora a corredo del proprio curriculum opere già realizzate o se non ha un cospicuo conto in banca!

4) Il quarto punto è la garanzia della terzietà tra controllore (professionista) e controllato (impresa):il controllore non può avere rapporti di dipendenza stabile con il controllato, da ciò il professionista tecnico è organo terzo ed indipendente rispetto all'impresa che costruisce e/o che fornisce materiali; ne deriva lo stop ai finti professionisti a falsa partita iva, ovvero di chi svolge prestazioni quasi esclusivamente per uno stesso committente e fatturando mensilmente gli stessi importi.

Questo atteggiamento in realtà nasconde un lavoro da dipendente ma senza le dovute garanzie previste per gli altri lavoratori, come il versamento dei contributi previdenziali, il giorno libero, il numero massimo di ore lavorative giornaliere, il diritto alle ferie, ai permessi per malattia etc. e nello stesso tempo rappresenta una concorrenza sleale per i liberi professionisti, oltre ad essere uno strumento speculativo nelle mani delle imprese, che avendo assunto il loro controllore possono sistematicamente derogare norme che garantiscono la qualità progettuale, il rispetto delle leggi urbanistiche, sismiche, termiche, acustiche e sulla qualità in generale, ciò a scopo puramente economico e per massimizzare i profitti.

5)Il quinto punto riguarda i LAVORI EDILI SUBORDINATI A SPECIFICHE COMPETENZE PROFESSIONALI TECNICHE

a) Qualunque intervento di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e nuova costruzione ai sensi dell'art. 3 dpr 380 2001, quando comporti la modifica dei

carichi, la presenza di vibrazioni e di smaltimento rifiuti, o la modifica catastale dei vani, la sostituzioni di pavimentazione interne, l'abbattimento di pareti interne, l'apertura di porte, il cambio e le riparazioni /sostituzioni delle finiture che abbiano interesse termico, acustico o strutturale, esterne ed interne, compresa la sostituzione degli infissi, degli intonaci, la riparazione dei frontalini, la sostituzione degli impianti idrici elettrici o di scarico di gas, nonché la riparazione di parti strutturali o termiche del tetto, al fine di evitare superfetazioni statiche, onde prevedere il rispetto delle leggi termiche, acustiche, di quelle che afferiscono il rispetto degli impianti, di quelle sulla sicurezza degli edifici, il rispetto delle leggi igieniche, urbanistiche etc. nonché qualunque intervento suscettibile di detrazione fiscale, è svolto sotto la supervisione di un professionista architetto ingegnere o geometra in relazione alle specifiche competenze, e necessita di CILA (comunicazione inizio lavori asseverati), SCIA (segnalazione certificata inizio attività) o PDC (permesso di costruire) presso l'Ente competente in funzione della fattispecie dell'intervento, come previsto dal dpr 380 2001.

6) Il sesto punto è la deresponsabilizzazione del professionista intellettuale : il professionista è un consulente e non un capro espiatorio : con esclusione di una "grave negligenza", o "colpa grave", nessuna responsabilità può essere contestata o messa a carico del professionista, sia in qualità di direttore dei lavori che di progettista, o di coordinatore della sicurezza, qualora, nonostante la messa in campo di mezzi, delle attrezzature professionali, della idonea presenza in cantiere in considerazioni della tipologia delle lavorazioni e delle idonee eventuali specializzazioni/corsi di aggiornamento necessarie a conseguire determinate tipologie prestazionali, nonché della normale perizia e diligenza, il risultato della prestazione non sia conforme, in tutto o in parte alle aspettative del committente.

7)Il settimo punto è l'annullamento dell'obbligo dei corsi di formazione professionale, inutile vessazione, assolta mediante mero acquisto forzoso di punti dopo auscultazioni di lezioni didattico-teoriche poco spendibili sul piano professionale, poiché il professionista che lavora è necessariamente ed automaticamente già aggiornato a svolgere il suo lavoro.

8)L'ottavo punto è L'ISTITUZIONE di TRIBUNALI TECNICI ATTRAVERSO GLI ORDINI : Le "*commissioni parcelle e contenziosi* " degli Ordini professionali o delle associazioni di categoria con valenza nazionale, svolgono il loro ruolo con il contributo obbligatorio di un magistrato nominato dal presidente del tribunale; hanno funzione di magistratura di primo grado relativamente l'applicazione corretta delle tariffe professionali di anomalia e per i contenziosi squisitamente tecnici tra iscritti e committenza.

I Consigli Nazionali si dotano di *commissione parcelle e contenziosi* con la partecipazione di un magistrato e hanno funzione di magistratura di secondo grado in tutti i contenziosi squisitamente tecnici tra professionista e committenza.

Le *commissioni parcelle e contenziosi* si rinnovano ogni 2 anni attingendo dai professionisti che si iscrivessero in appositi elenchi depositati presso gli Ordini. Anche i magistrati facenti parte delle stesse commissioni vengono rinnovati ogni 2 anni, e scelti dal presidente del tribunale in rapporto alle competenze specifiche e all'esperienza in merito.

Tutti i disaccordi con il committente sia pubblico che privato riguardanti la mancata applicazione delle tariffe di anomalia, o la qualità degli elaborati prodotti dal professionista, sono giudicati in primo appello esclusivamente dalla commissione *parcelle e contenziosi* dell'ordine professionale, in secondo appello dal consiglio dell'ordine nazionale che collabora anch'esso con un magistrato.

9) IL NONO PUNTO riguarda la corretta applicazione della tariffe di anomalia e i relativi controlli.

a) L'Agenzia delle Entrate controlla, con meccanismo a campione, la corretta applicazione delle tariffe minime considerando la "**tabella valori di mercato**" (per il calcolo del valore a base di tariffa ovvero i prezzi a m3 per tipologia di lavori, al fine di quantificare agevolmente e velocemente il valore dei lavori a farsi) e di conseguenza le "**soglie di anomalia tariffa**" nello specifico verificando che la fatturazione e la tariffa applicata sia coerente con l'importo scaturito dalla tariffa di anomalia e precedentemente vistato dall'ordine professionale, anche per silenzio consenso.

b) L'Agenzia delle Entrate dispone di un database, aggiornato di volta in volta dalle dichiarazioni dei professionisti, con l'elenco delle prestazioni che annualmente essi redigono e nel quale deve essere evidenziato: il valore su cui si svolge la prestazione, desunto dalla "**tabella valori di mercato**" aggiornata e per ogni regione d'appartenenza, e il prezzo richiesto dal professionista, che deve essere congruo con le Soglie di Anomalia di Tariffa e vistato, anche per silenzio consenso, dall'Ordine professionale.

c) Ad ogni progetto depositato presso gli organi competenti corrisponde una fattura per le prestazioni già rese, esattamente coerente con i minimi tariffari inderogabili o soglie di anomalia di tariffa.

d) L'agenzia delle entrate e gli agenti della guardia di finanza controllano annualmente le pratiche presentate presso gli Enti competenti e ne verificano la congruità tra fatturato e soglie di anomalia di tariffa; l'eventuale incoerenza vale come presunzione di evasione fiscale con onere della prova a carico del professionista.

e) I professionisti che dovessero disapplicare i minimi sono soggetti a sanzione disciplinare e a sanzione tributaria.

f) Per il calcolo della sanzione tributaria si considera evasione fiscale la differenza tra ciò che il professionista ha dichiarato e ciò che viene fuori calcolando il compenso mediante le "soglie di anomalia di tariffa" sul valore desunto mediante la "tabella valori di mercato".

10) IL DECIMO PUNTO riguarda la RIDEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PARTECIPATIVE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI AI CONCORSI PUBBLICI : ABOLIZIONE DEI CONCORSI DI PROGETTAZIONE SULLA BASE DI PRESELEZIONI CHE TENGANO IN CONSIDERAZIONE LA CAPACITÀ ECONOMICA, LA MOLE DI LAVORI SVOLTI E LA STRUTTURA ECONOMICO- ORGANIZZATIVA DELLO STUDIO.

I professionisti iscritti agli ordini o ai collegi non possono partecipare a gare d'appalto né pubbliche né private che abbiano esclusioni proporzionali al prezzo delle prestazioni, o alla mole e agli importi di lavori già svolti o alla struttura economico-organizzativa dello studio; ma partecipano solo a gare parametriche in base al curriculum studiorum (specializzazioni, aggiornamenti professionali, corsi di formazione, possesso di software licenziati e soprattutto qualità delle prestazioni);

Si propone l'elaborazione di criteri univoci, standardizzati, chiari, e non opinabili, validi su tutto il territorio nazionale, da attribuire sia ai partecipanti delle gare d'appalto concorso, che ai concorsi di progettazione e d'idee, sia per le imprese che per i progettisti;

Per i concorsi di progettazione e di idee, i progettisti non aggiudicatari, ma che siano classificati nei primi cinque, avranno comunque diritto a titolo di gratificazione e di rimborso spese, ad una percentuale sull'importo della parcella a base di gara; per esempio: il primo non classificato : il 5%, il secondo : il 4%, il terzo : il 3%, il quarto il 2%, l'ultimo l'1%.

Si propone di ridefinire i Criteri di valutazione e peso ponderale per la partecipazione alle gare di progettazione : • merito tecnico professionale per esempio fino a 60/70 punti; (variabile in base al cursus studi, corsi di specializzazione, master, aggiornamenti professionali, detenzione di software licenziati inerenti il concorso, ed attrezzature hardware, aumentabile mediante meccanismo dell'avvalimento di altri professionisti) • relazione metodologica per esempio fino a 15/20 punti; • tempi per esempio fino a 5/10 punti, • prezzo (sconto massimo 20%) per esempio 10 punti; (le tariffe per le prestazioni relative alla sicurezza non sono soggette a ribasso);

Si propone in ultimo l'obbligo per le imprese che intendessero partecipare agli appalti-concorsi, di qualunque importo e categoria, che la presentazione degli elaborati avvenisse esclusivamente tramite un architetto o un ingegnere libero professionista incaricato ed estraneo all'organico dell'impresa partecipante.

Grazie per l'attenzione, porgo i più cordiali saluti anche a nome dell'arch. Pasquale Giugliano.

**Presidente nazionale
Federazione Nazionale
architetti ed ingegneri
liberi professionisti**
Arch. Pasquale Giugliano



ARCHITETTI ED INGEGNERI
F.N.A.I.L.P.
LIBERI PROFESSIONISTI